

**CODICE ETICO DELLA SOCIETA' SPORTIVA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GOLDEN CLUB RIMINI INTERNATIONAL"**

Allegato al verbale di riunione del Consiglio Direttivo del 20 Ottobre 2024

L'attività sportiva ha una principale funzione educativa e sociale costituendo veicolo attraverso il quale è possibile apprendere i valori reali che permettono il poter confrontarsi secondo le regole della propria disciplina rendendola nel contempo affascinante ed istruttiva. Proprio a tal fine è fondamentale difendere e promuovere, tra coloro che organizzano e diffondono la pratica sportiva, l'adesione a quei valori etici che ne rappresentano la forza ed il senso profondo. Oggi più di sempre, in una società sempre più frettolosa e superficiale che guarda più all'apparenza ed al successo, che non ha i valori fondanti dei rapporti umani, il riferimento all'etica sportiva è un passo necessario ed i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti, direttamente o indirettamente, della vita societaria. L'adozione di un Codice Etico, pertanto, è la naturale apertura di un'opzione di civiltà, di cultura democratica, di difesa e valorizzazione che assume concretamente un significato di amore per lo sport e la pratica sportiva deve essere vista quale grande veicolo di diffusione di valori, ripresi da De Coubertin nelle sue olimpiadi moderne con il "*Fair Play*". In un mondo costellato da violenza, aggressività, prevaricazione della individualità, mancanza di rispetto, ricerca del successo, vi è sempre un maggior bisogno di valori veri, che lo sport, nei suoi variegati aspetti, sa trasmettere e diffondere. L'adozione del presente Codice Etico nasce dalla volontà di diffondere uno standard significativo di sportività nello svolgimento delle attività motorie e/o ludiche e, nel contempo di vietare quei comportamenti in contrasto con i valori etici che questo Codice intende promuovere e garantire. Da ciò sorge la necessità di dover adottare tutte le misure necessarie atte a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel presente Codice Etico. Prevedendo altresì l'ipotesi di sanzioni nel caso di mancato rispetto dei contenuti, ma anche di premiare chi sottoscrive il presente documento, unitamente a chi si renderà meritevole per gesti che richiamano i valori. Da ritenersi inoltre che anche le altre parti interessate nella formazione e nella preparazione dell'atleta quali sono la famiglia, i tecnici ed i giudici di gara, debbano in qualche modo far parte e sottostare a questo Codice. Da tutto quanto sopra sorge l'esigenza dell'adozione del presente Codice come guida ed ispirazione di comportamento per tutti coloro che a vario titolo partecipano ad un progetto sportivo condiviso quale è il Codice Etico.

Art. 1 - Premessa

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Golden Club Rimini International opera nell'ambito sportivo dell'atletica leggera, del podismo e dell'attività motoria in generale.

L'A.S.D. Golden Club Rimini International riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del "*Fair Play*", promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

Art. 2 - Il Codice Etico

Il Codice Etico della Società reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 - I destinatari

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:

1 dirigenti; 2 staff tecnico; 3 atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva; 4 genitori e accompagnatori degli atleti; 5 staff medico; 6 collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'associazione; 7 sponsor.

Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.

Art. 4 - Efficacia e divulgazione

L'iscrizione alla Società determina l'adesione incondizionata al presente Codice direttamente consultabile sul sito www.goldenclubrimini.it, conseguentemente, tutti i soggetti destinatari

sopraindicati sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarne tutte le disposizioni riportate, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione la quale costituirà grave inadempienza e sarà meritevole delle sanzioni disciplinari previste dalla Società. L'ignoranza del Codice Etico non potrà essere invocata a qualsivoglia effetto. Il Codice Etico esplicherà i suoi effetti dal momento della venuta a conoscenza del medesimo.

Art. 5 - La Società

La Società si impegna a:

- operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad adeguare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto inerente alla propria attività;
- divulgare una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il "*Fair Play*" che il successo agonistico.

La Società, inoltre, garantisce che:

- tutti i suoi membri con responsabilità verso i bambini e i giovani sono qualificati per guidare, formare, educare con allenamento le diverse fasce di età;
- la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riguardo ai bambini ed ai giovani, assumono un ruolo primario e quindi l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.

Art. 6 - I dirigenti

I dirigenti della società si impegnano a:

- adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
- rifiutare ogni forma di corruzione e/o concussione.

Inoltre i dirigenti, nella loro veste di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:

- diffondere il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso contenute;
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare le eventuali azioni disciplinari;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere al periodico aggiornamento del Codice ove opportuno.

Art. 7 - Lo staff tecnico

Gli allenatori e gli istruttori dovranno tenere un comportamento esemplare tale da costituire un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo e, nel contempo, devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport.

A tal fine gli allenatori e gli istruttori si impegnano a:

- comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il "*Fair Play*";
- disincentivare i comportamenti sleali condannandoli e applicando le sanzioni appropriate;
- rispettare i giudici di gara riconoscendone la buona fede e l'obiettività in ogni occasione;
- rispettare tutti gli atleti, sia della propria squadra che quelle avversarie, evitando atteggiamenti frasi o gesti offensivi;
- agire responsabilmente sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- creare un'atmosfera con un ambiente piacevole, dando priorità al benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- reperire soluzioni aperte e corrette in caso di conflitti;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla diffusione dello sport, dei suoi valori e principi etici o, comunque, con finalità di carattere sociale ed educativo.

- Art. 8 - Gli atleti

Gli atleti e tutti i praticanti l'attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, si impegnano a:

- onorare lo Sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, gareggiando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche comportandosi, altresì, sempre nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza;
 - rifiutare ogni forma di doping;
 - rispettare i compagni di squadra e lo staff tecnico;
 - rispettare gli avversari ed i giudici, consapevoli della loro buona fede ed obiettività;
 - tenere un comportamento esemplare ed usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.
- L'atleta deve rendere edotto il proprio allenatore di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell'attività agonistica; a titolo esemplificativo, dolori muscolari, allergie, febbre, stati di malessere generali etc etc.

L'atleta deve informare tempestivamente il proprio tecnico ovvero i dirigenti competenti di eventuali malattie "*esantematiche*" e/o "*contagiose*" nel rispetto della propria salute e di quella dei compagni di squadra.

Le dimenticanze di materiale, i ritardi non giustificati ed eventuali problematiche disciplinari saranno oggetto di valutazione in negativo.

Non saranno consentiti atteggiamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, bestemmie e parole fuori luogo.

Gli atleti devono rispettare il Codice Etico, gli orari degli allenamenti e delle convocazioni e ridisporsi all'attività sportiva con il massimo impegno nel rispetto dei loro compagni, avversari, allenatori e dirigenti.

Gli atleti, inoltre, devono:

- custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società;
- frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l'integrità delle strutture per la pratica sportiva;
- rispettare le norme della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza ed accettare le decisioni dell'allenatore e dei giudici di gara, anche qualora non le si condivide;
- saper vincere senza presunzione e saper perdere con sportività;
- adottare un comportamento adeguato all'etica sportiva sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta:
- avere cura della divisa sociale nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso;
- rammentare che non si compete solo per se stessi ma che in gara si rappresentano anche i propri compagni di squadra ed i colori sociali di appartenenza;
- comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo la gara;
- adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, dei dirigenti e dei giudici:
- gareggiare rispettando le regole ed indossando la divisa sociale.

Art. 9 - I genitori degli atleti

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti ed in particolare durante le gare sportive, devono osservare un comportamento ispirato alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori si impegnano a:

- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il raggiungimento dei soli risultati sportivi;
- accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualsivoglia forma di ingerenza nelle loro scelte;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo ed i tecnici;
- incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti;
- rispettare i giudici di gara nella consapevolezza che ogni decisione è dettata dalla buona fede ed obiettività;
- aiutare i propri figli a comprendere le giuste motivazioni per praticare l'attività sportiva sia

agonistica che amatoriale;

- essere di esempio con un comportamento corretto in ogni circostanza;
- non fare carico sui figli delle proprie ambizioni;
- non criticare e/o contestare in nessun caso l'allenatore o i dirigenti della Società in presenza dei figli;
- riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri atleti;
- non fare mai da secondo allenatore;
- accettare le decisioni dell'allenatore e dei giudici di gara, anche quando non le si condivide.

Art.10 - Rapporti con i parenti degli atleti

Allenatori e dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per qualsiasi informazione utile di carattere tecnico; per ogni delucidazione di carattere non tecnico unico interlocutore sarà da considerarsi il responsabile della Società ovvero del singolo settore di attività.

La Società auspica la condivisione del Codice Etico societario attraverso un atteggiamento educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in particolare durante lo svolgimento delle attività.

Art.11 - Norme di comportamento sull'uso di comunicazioni in forma elettronica

Gli atleti, i tecnici ed i dirigenti ed in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento Sportivo, non devono esprimere pubblicamente e tramite i social media giudizi o rilevanti lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti operanti, persone o organismi, nell'ambito sportivo. Tutte le comunicazioni tra un dirigente, tecnico, medico, fisioterapista, staff o altro soggetto coinvolto nell'assistenza alle squadre o verso un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare notizie sulle attività della squadra.

Ogni comunicazione non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

- uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
- uso di linguaggio sessualmente esplicito;
- immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
- discriminazioni su base etnica o razziale.

Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

- **trasparente:** tutte le comunicazioni elettroniche tra tecnici ed atleti devono essere chiare e prive di significati nascosti ed insinuazioni;
- **accessibile:** tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori ed atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, ove possibile e/o opportuno, un altro tecnico o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori;
- **professionale:** tutte le comunicazioni elettroniche tra un tecnico ed un atleta devono essere condotte professionalmente con particolare attenzione alla scelta delle parole, al tono, alla grammatica ed agli argomenti utilizzati.

Le comunicazioni via SMS o con utilizzo di altra messaggistica, fatte salve le linee generali di cui sopra, sono permesse tra allenatori ed atleti eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo allo scopo di divulgare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.

Le comunicazioni via e-mail tra atleti e i tecnici possono essere usate per comunicare evitando, ove possibile, le ore notturne. Nel caso di e-mail inviate ad un atleta minorenni, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto, genitore allenatore ovvero dirigente della Società. I genitori di un atleta minorenni possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Società possono richiedere che vengano loro inviate ad un indirizzo da loro formalmente indicato.

Art.12 - Azioni disciplinari

Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo, il quale avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti coinvolte. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo valuterà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili saranno le seguenti:

- richiamo verbale non ufficiale, nei casi di minore entità;

- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di reiterate violazioni non gravi;
- sospensione dell'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o ripetute ammonizioni;
- espulsione dalla Società, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori ed i principi del Codice Etico.

La mancanza della visita medica ovvero il mancato rinnovo della stessa, autorizzerà la Società a sospendere l'atleta da ogni attività.

L'omesso pagamento della quota sociale entro i tempi convenuti ad inizio stagione, autorizzerà la Società a sospendere dagli allenamenti l'atleta fino all'avvenuto saldo della stessa.

La Società avrà diritto di rivalsa sull'atleta, sui tecnici e sui dirigenti, sugli accompagnatori e sui genitori per le eventuali sanzioni comminate alla Società per causa degli stessi.

La gravità di qualsiasi avvenimento verrà decisa dal Consiglio Direttivo e sarà inappellabile ed insindacabile. Ogni tipo di decisione che sarà adottata dovrà essere comunicata al diretto interessato.

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GOLDEN CLUB RIMINI INTERNATIONAL**

Il Presidente
GIONNI SCHIARATURA